

Data 28 MAG. 2015

Prot. 10717 /A14050
Cl. 14.100.020.

Ai Direttori Generali
Ai Responsabili di Presidio
ospedaliero
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Responsabili dei Servizi
Di scelta e revoca MMG e PLS
Ai Referenti dei Centri ISI
delle Aziende Sanitarie piemontesi

Ai Presidi:
Ausiliatrice
Cottolengo
Gradenigo
San Camillo
Beata Vergine della Consolata
Major
IRCC Candiolo

All'Istituto Auxologico di Piancavallo

Alla Fondazione Salvatore Maugeri
di Veruno

Al Centro Ortopedico di quadrante
di Omegna

Ai Legali Rappresentanti
Case di cura private
provvisoriamente / definitivamente
accreditate

Ai Legali Rappresentanti Strutture
sanitarie ambulatoriali private
provvisoriamente / definitivamente
accreditate

Al Ministero della Salute
Direzione Generale per i rapporti
con l'U.E e per i rapporti
internazionali
Dipartimento delle prevenzione e
della comunicazione

Al C.S.I. Piemonte

Agenzia delle Entrate
Direzione regionale Piemonte
Corso Vinzaglio, 8 - 10121 Torino

LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e Province Autonome italiane – **Recepimento iscrizione obbligatoria al SSR dei minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.**

La Giunta regionale del Piemonte, con propria deliberazione n. 34-1198 del 16 marzo 2015, unita in allegato alla presente, ha ritenuto di completare positivamente il percorso di ricezione delle direttive previste dal documento "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome".

Com'è noto il documento era stato approvato nel 2011 dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, frutto di un confronto del Tavolo interregionale "Immigrati e Servizi Sanitari". Il testo prevedeva una serie di azioni che avevano lo scopo di uniformare i Servizi Sanitari Regionali nell'erogazione dell'assistenza sanitaria alla popolazione straniera.

La Regione Piemonte nel 2012, con propria deliberazione n. 24-4081 del 2 luglio, che qui integralmente si richiama, aveva recepito integralmente il documento, ad eccezione del passaggio che prevedeva l'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri al Sistema Sanitario Nazionale. Con la **deliberazione di Giunta n. 34-1198 sopra richiamata, i minori stranieri presenti sul territorio piemontese sono iscritti al SSN a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.** Una decisione che va nella direzione voluta dalla Convenzione di New York che prevede l'uguaglianza dei bambini e del principio di tutela dell'infanzia.

Ogni minore che vive in Piemonte avrà diritto pertanto all'inserimento nel circuito del Servizio Sanitario Regionale. Come tutti i bambini nati sul territorio regionale, anche loro avranno la **possibilità** di scegliere di affidarsi a un pediatra fino ai sei anni, con possibilità di scelta tra Pediatra e Medico di Medicina Generale dai sei ai quattordici anni e Medico di Medicina Generale dai quattordici ai diciotto, evitando così il sovraccarico ai servizi emergenziali, tipo il Pronto Soccorso. Una scelta che va nella direzione dell'inclusione, ma anche una scelta ponderata che andrà a incidere positivamente sulla spesa sanitaria.

Si precisa che per quanto concerne i minori provenienti da **Paesi neocomunitari (cod. ENI) e di Libera Circolazione Area Shengen**, stabilmente presenti sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi), ma che non riescono a soddisfare i requisiti per l'iscrizione al SSR e siano sprovvisti della team del Paese di provenienza, sino a diversa determinazione del competente Ministero, vige l'assimilazione nel trattamento ai minori extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno (**cod. STP**), come da nota circolare del Ministero della Salute, prot. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008.

Il Ministero ha qui richiamato le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale. Ha fatto riferimento altresì all'art. 1, comma 2, T.U. 286/1998, relativamente all'estensione ai cittadini comunitari delle disposizioni previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino più favorevoli.

Per tale motivo ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria ha ribadito, come già indicato in nota **3 agosto 2007**, "la necessità di assicurare le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e l'estensione dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, in particolare dovendosi garantire:

a) tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10 e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;

b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Tutte le prestazioni sono erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa (TICKET) salvo esenzione dal pagamento, in base alle vigenti norme."

E' fatta salva la deroga al requisito dei tre mesi di presenza sul territorio italiano per i minori neocomunitari o provenienti da Paesi in libera circolazione Area Shengen, per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui sopra, in caso di **seri e comprovati motivi di salute che si manifestino durante la presenza in Italia**, rientrando gli altri casi nelle fattispecie previste da altre norme e, in particolare, all'art. **36 del T.U. "Soggiornanti per cure mediche"**, come sotto richiamato per comodità di consultazione.

I soggiorni ai sensi dell'art. 36 del T.U. sono autorizzati in tre differenti casi:

a) **Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri.**

Il cittadino straniero che intende sottoporsi a cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, nel rispetto delle disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana;

Il soggiorno per cure mediche non permette l'iscrizione al SSR e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell'utente¹.

b) Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri.

"Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due ministri.

Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e a rimborsare direttamente, alle stesse strutture, l'onere delle relative prestazioni sanitarie".

c) Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni.

Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997 n. 449 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

- cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria. In Piemonte con l'art. 16 della L.R. 4/2005 è stato previsto l'avvio di un programma di iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari, nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione, in virtù del quale viene annualmente finanziata una procedura di evidenza pubblica per la presentazione delle istanze di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di .

Allo stesso modo si rammenta che nei casi di ingresso per cura di cui al sopra richiamato art. 36 non è consentita l'iscrizione volontaria al SSN.

L'ingresso per cure esclude il rilascio di ogni codice ENI ed STP, nonché l'iscrizione volontaria, anche per gli adulti stranieri.

Ai fini di cui sopra, nei casi di presenza in Italia inferiore ai tre mesi, prima di procedere all'iscrizione si dovrà in ogni caso acquisire dichiarazione dell'esercente la patria potestà di non trovarsi anche di fatto nella situazione di ingresso in Italia per cure mediche.

Ai fini di consentire l'iscrizione in oggetto, è necessario che il minore sia munito di **codice fiscale**. A tale scopo si è richiesta la collaborazione dell'Agenzia per le Entrate territorialmente competente, che si ringrazia per il necessario supporto, per assicurare il rilascio ai minori di detto codice. In particolare si richiamano le procedure concordate con l'Agenzia in sede di Tavolo "Immigrati e Servizi Sanitari" della Conferenza Stato Regioni già nell'anno 2013 così come di seguito richiamate:

Procedura per l'iscrizione del minore straniero non in regola con il permesso di soggiorno:

Finalità: Assicurare l'iscrizione al SSN, ottenendo un CF indispensabile per procedere all'iscrizione temporanea, da rinnovarsi annualmente, con l'assegnazione del Pediatra di libera scelta ed il pieno accesso all'assistenza sanitaria.

Ambito di applicazione: minori stranieri, nati in Italia o all'estero, non in regola con il permesso di soggiorno

Normativa:

- Accordo Stato Regioni CSR 255 del 20 dicembre 2012, paragrafo 1.1.1 "Iscrizione obbligatoria al SSN" (...) "minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno" – pag. 6
- DPR 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127», art. 30

I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita corredata dell'attestazione di avvenuta nascita. Tale dichiarazione non dà diritto all'iscrizione del bambino nell'anagrafe della popolazione residente, ma consente ai genitori di ottenere il certificato di nascita.

Procedura:

1. richiesta presso lo sportello dell'ASL: il genitore, munito del proprio tesserino STP chiede all'ASL l'iscrizione al SSN del minore esibendo un proprio documento di identificazione ed uno dei seguenti documenti relativi al minore stesso:
 - a. CF del minore qualora gli sia stato precedentemente rilasciato, oppure
 - b. certificato di nascita italiano. Qualora il minore sia nato in altri Paesi, uno dei seguenti documenti secondo l'ordine di priorità riportato:
 - c. certificato di nascita tradotto in italiano;
 - d. in mancanza, passaporto o altro documento del minore di cui si sia in possesso;
 - e. in mancanza anche di uno dei documenti di cui ai punti c) e d), l'ASL emette per il minore tesserino STP
2. rilascio del codice fiscale: qualora il minore non sia già in possesso del CF, l'ASL trattiene agli atti la copia dei documenti sopra elencati e trasmette copia della richiesta di rilascio di codice fiscale al minore, ai fini dell'iscrizione al SSN, utilizzando l'apposito **modulo AA4/8 (allegato)**. Il modulo di richiesta AA4/8, debitamente compilato secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate in nota del 14 luglio 2015 che pure si unisce in allegato, è trasmesso al seguente indirizzo mail: **dr.piemonte.getr@agenziaentrate.it**. I codici fiscali rilasciati dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate saranno trasmessi via mail alla Struttura richiedente, che provvederà ad inserirlo nel Sistema TS;
3. iscrizione al SSN e scelta del PLS: l'ASL acquisisce il CF e iscrive il minore al SSR (ritirando il tesserino STP, qualora rilasciato per mancanza di altri documenti).

L'iscrizione è annuale e rinnovabile sino al compimento del diciottesimo anno di età. Tutte le prestazioni sono erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa (TICKET) salvo esenzione dal pagamento, in base alle vigenti norme. L'iscrizione non può dare diritto ad esenzione per reddito.

Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinché le prestazioni e le procedure indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.

Il Direttore regionale
Dr. Fulvio Moirano



MDS



Torino, 14 luglio 2015

Alla Regione Piemonte
Direzione Sanità
Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari
Ospedalieri e Territoriali
TORINO

**OGGETTO: assistenza sanitaria minori stranieri — richiesta
collaborazione.**

Con la Vostra prot. n. 11426/A14050 del 09.06.2015 è stata trasmessa alla scrivente la nota prot. n. 10717/A14050 del 28.5.2015 in relazione alla quale, prima della sua diffusione ai destinatari, è stata chiesta la collaborazione di questa Agenzia per l'attribuzione del codice fiscale a minori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario regionale.

Al riguardo, a seguito del parere fornito in proposito dalla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti con nota prot. n. 33510 del 26.6.2015, si osserva preliminarmente che si conviene con codesta Direzione Sanità sull'opportunità che l'attribuzione del codice fiscale a minori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, indispensabile per l'iscrizione al SSN, sia richiesta direttamente da parte delle strutture ASL.

La "Procedura per l'iscrizione dei minore straniero non in regola con il permesso di soggiorno", descritta nella nota predisposta da codesto Ente appare, in generale, allineata alle disposizioni che regolano il rilascio del codice fiscale.

Tuttavia si rappresentano due aspetti per i quali si chiedono interventi modificativi:

1. nella nota si prevede che per l'attribuzione del codice fiscale sia accettato anche il solo certificato di nascita. Considerato che per il rilascio del codice fiscale a minori è in genere richiesta l'esibizione da parte del genitore di un proprio documento d'identità valido e di un'attestazione d'identità della persona a cui si riferisce la richiesta, come da istruzioni per la compilazione del Modello AA4/8, il solo certificato di nascita richiesto ai minori in oggetto appare non sufficiente ai fini del rilascio del codice fiscale;

2. al punto 2) della nota suddetta si prevede, inoltre, che "L'Agenzia delle Entrate invia all'ASL richiedente il C. F. del minore, inserendolo nel Sistema TS". Tale punto va modificato, in quanto l'inserimento del codice fiscale nel Sistema TS non è a cura dell'Agenzia delle Entrate ma della stessa struttura ASL.

Si aggiunge che la richiesta di codice fiscale da parte delle ASL andrà presentata utilizzando il modello AA4/8 (allegato), barrando nel quadro "A" la casella "T richiesta per soggetto terzo" ed indicando quale "codice tipologia richiedente" il 17 — "Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo". Nel caso di richiesta relativa a più soggetti è possibile presentare un'unica istanza contenente tutte le informazioni richieste dal modello per ogni soggetto.

Tale modello può essere scannerizzato e va inviato all'indirizzo mail dr.piemonte.getr@agenziaentrate.it unitamente a:

- fotocopia documento di identità del rappresentante legale o negoziale della ASL richiedente;

- dichiarazione della ASL richiedente attestante la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati in essa indicati con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN.


Il modello deve recare nella parte riservata alla sottoscrizione sia il codice fiscale dell'ente che quello del rappresentante legale o negoziale, oltre alla firma di quest'ultimo.

I codici fiscali rilasciati da questa Direzione Regionale in esito alle richieste di specie verranno trasmessi via mail alla Struttura richiedente.

Si aggiunge, infine, che si resta disponibili per un incontro fra i funzionari di questa Direzione e quelli di codesto Ente nonché per la stipula di un eventuale apposito protocollo d'intesa.

Il Direttore Regionale

Paola Muratori



DOMANDA DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI E RICHIESTA TESSERINO/DUPLICATO TESSERA SANITARIA (PERSONE FISICHE)

QUADRO A
Sezione I
Tipologia richiedente

RICHIESTA DIRETTA PER SE STESSO

RICHIESTA PER SOGGETTO TERZO

CODICE TIPOLOGIA RICHIEDENTE (solo per attribuzione codice fiscale)

Sezione II
Tipo richiesto

ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE

RICHIESTA TESSERINO CODICE FISCALE

2 VARIAZIONE DATI

CODICE FISCALE

3 COMUNICAZIONE DECESSO

CODICE FISCALE

DATA DECESSO

4 RICHIESTA CERTIFICATO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

5 RICHIESTA DUPLICATO TESSERINO/TESSERA SANITARIA

CODICE FISCALE

MOTIVAZIONE

QUADRO B
Dati anagrafici

COGNOME

NOME

SESSO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

QUADRO C
Residenza anagrafica/
domicilio fiscale

COMUNE

PROVINCIA

C.A.P.

TIPOLOGIA (via, piazza, ecc.)

INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

FRAZIONE/ALTRO

QUADRO D
Residenza estera

STATO ESTERO

STATO FEDERATO, PROVINCIA, CONTEA

LOCALITÀ DI RESIDENZA

CODICE POSTALE

INDIRIZZO

QUADRO E
Eventuali altri
codici fiscali attribuiti

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

ALLEGATI

SOTTOSCRIZIONE

CODICE FISCALE RICHIEDENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

CODICE FISCALE SOTTOSCRITTORE

DATA

FIRMA

DELEGA

_____ sottoscritt

_____ delega:


nato/a a:

CODICE FISCALE

a presentare il modello per suo conto e a ritirare l'eventuale certificazione rilasciata dall'ufficio

DATA


FIRMA



**DOMANDA DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI
E RICHIESTA TESSERINO/DUPLICATO TESSERA SANITARIA
(PERSONE FISICHE)**

| | |
|--|--|
| Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 | <i>Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</i> |
| Finalità del trattamento | <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate al fine di attribuire il codice fiscale, acquisire una variazione di dati anagrafici o di residenza, acquisire l'informazione di un decesso, inviare il tesserino di codice fiscale o un duplicato della Tessera Sanitaria.</p> <p>I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.</p> <p>Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p> |
| Dati personali | I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. |
| Modalità del trattamento | <p>Il modello cartaceo deve essere consegnato dall'interessato o tramite delegato presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti residenti all'estero possono presentare il modello cartaceo alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza o presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti • con dati in possesso di altri organismi |
| Titolari del trattamento | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono entrambi la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Presso di loro è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili. |
| Responsabili del trattamento | <p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p> |
| Diritti dell'interessato | <p>Presso i titolari o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.</p> <p>Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. |
| Consenso | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. |

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



**DOMANDA DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI
E RICHIESTA TESSERINO/DUPLICATO TESSERA SANITARIA
(PERSONE FISICHE)**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il codice fiscale, a cosa serve e come si ottiene

Il codice fiscale è l'elemento identificativo di ogni soggetto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e in quelli che intercorrono tra la stessa PA e altri soggetti pubblici o privati. Di norma viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate che, attraverso il collegamento con l'Anagrafe tributaria, riceve i dati dagli enti competenti:

- i Comuni, per i neonati, al momento della prima iscrizione nei registri d'anagrafe della popolazione residente;
- gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, per i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata domanda di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;
- le Questure, per i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

A cosa serve il modello

Con questo modello, chi è sprovvisto del codice fiscale ne può richiedere l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate; se ne è già in possesso, può utilizzare il modello per comunicare la variazione di alcuni dati come, per esempio, quelli anagrafici o di residenza, o per richiedere il tesserino di codice fiscale o un duplicato della Tessera Sanitaria.

La richiesta può essere:

- per se stessi (richiesta diretta). In questo caso si presenta insieme a un documento d'identità valido;
- per un soggetto terzo; rientra in questa casistica la richiesta presentata:
 - dal genitore o altro rappresentante per il minore o per un soggetto con limitata capacità di agire
 - dal soggetto tenuto all'indicazione del codice fiscale di familiare a carico in dichiarazione dei redditi (per detrazioni fiscali)
 - dall'erede per un deceduto (per esempio, in caso di dichiarazione di successione)
 - da enti o associazioni dedicate all'assistenza sociale per uno straniero in condizione disagiata
 - da istituti di detenzione (penitenziari, case circondariali, ecc.) per un detenuto da avviare al lavoro o altro
 - da organi della giustizia (compresi i tribunali) o Equitalia Giustizia SpA, per il recupero di crediti erariali per spese di giustizia nei confronti di un soggetto debitore
 - da soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. (ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 605/1973).

In questo caso il richiedente (o il suo rappresentante nel caso di soggetto diverso da persona fisica) presenta la richiesta insieme a un documento d'identità valido e produce una dichiarazione che attesta la motivazione della richiesta stessa. Se la richiesta è per un minore o per un soggetto con limitata capacità di agire, il genitore o altro rappresentante deve esibire un proprio documento d'identità valido e un'attestazione d'identità della persona a cui si riferisce la richiesta.

In entrambi i casi è possibile delegare un'altra persona a presentare la richiesta. Il delegato deve esibire un proprio documento d'identità e la copia di quello del richiedente (o del suo rappresentante, se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica).

Tutti i documenti sono acquisiti in copia dall'ufficio.

Il modello va compilato in stampatello e in tutte le sue parti.

Per le informazioni richieste nel modello relative a stati, qualità personali e fatti previsti dall'art. 46 del DPR n. 445/2000 è consentita l'autocertificazione.

Dove trovare il modello Il modello e le istruzioni possono essere scaricati gratuitamente e stampati, anche in bianco e nero, dai siti Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Come presentare il modello Il modello può essere presentato a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite un delegato. Gli indirizzi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet www.agenziaentrate.it.
I residenti all'estero possono presentare il modello alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza o a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

QUADRO A Barrare una delle seguenti caselle:

SEZIONE I
Tipologia
richiedente

- D** se il richiedente presenta direttamente la domanda per se stesso, personalmente o tramite delegato.
- T** se il richiedente presenta la domanda per un soggetto terzo, anche tramite delegato (vedere elencazione delle casistiche nel paragrafo A cosa serve il modello)

Solo in caso di richiesta di attribuzione del codice fiscale (QUADRO A, SEZIONE II, tipo richiesta "1") va indicato nell'apposito campo anche il *codice tipologia richiedente* più attinente che si può desumere dalla seguente tabella:

TABELLA DI SPECIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RICHIEDENTE
(solo per ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE)

| |
|--|
| <p>Richiesta diretta (tipo "D")</p> <p>01. Studente non residente per iscrizione scuola/università</p> <p>02. Lavoratore non residente</p> <p>03. Soggetto temporaneamente presente sul territorio dello Stato</p> <p>04. Altre tipologie di richiesta diretta</p> |
| <p>Richiesta per soggetto terzo (tipo "T")</p> <p>10. Genitore (o chi ne fa le veci) per minore</p> <p>11. Rappresentante di soggetto con limitata capacità di agire</p> <p>12. Soggetto tenuto all'indicazione del codice fiscale di familiare a carico in dichiarazione dei redditi (per detrazioni fiscali)</p> <p>13. Erede per deceduto (per dichiarazione di successione, altro)</p> <p>14. Enti o associazioni dedicate all'assistenza sociale per straniero in condizione disagiata</p> <p>15. Istituti di detenzione (penitenziari, case circondariali, ecc) per detenuto da avviare al lavoro o altro</p> <p>16. Organi della giustizia (compresi tribunali) o Equitalia Giustizia SpA, per recupero di crediti erariali per spese di giustizia nei confronti di soggetto debitore</p> <p>17. Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. (art.6, comma 2, D.P.R. n. 605/1973)</p> <p>18. Altre tipologie di richiesta per soggetto terzo</p> |

SEZIONE II.
Tipo richiesto

Barrare una delle seguenti caselle:

- 1** ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE. Per richiedere l'attribuzione del codice fiscale.

Chi non ha diritto all'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) può richiedere contestualmente il tesserino di codice fiscale barrando l'apposita casella.
Attenzione - gli aventi diritto al SSN che richiedono l'attribuzione del codice fiscale non devono barrare questa casella per la richiesta della Tessera Sanitaria, poiché la stessa viene recapitata in automatico, non appena la Asl di competenza comunica all'Agenzia delle Entrate i dati di assistenza.

Anche per i neonati (entro l'anno di età) ai quali viene attribuito il codice fiscale non deve essere barrata la casella, in quanto viene inviata automaticamente una Tessera Sanitaria con validità di un anno; entro la scadenza, se la Asl di competenza comunica all'Agenzia delle Entrate i dati di assistenza, viene inviata la Tessera con scadenza standard.

- 2] VARIAZIONE DATI. Per comunicare la variazione dei dati (anagrafici, di domicilio fiscale, di residenza estera) da parte di chi è già in possesso del codice fiscale è necessario indicare il codice fiscale.
- 3] COMUNICAZIONE DECESSO. Per comunicare un decesso è necessario indicare il codice fiscale del deceduto e la data del decesso.
- 4] RICHIESTA CERTIFICATO DI CODICE FISCALE. Per richiedere il certificato di codice fiscale è necessario indicare il codice fiscale.
- 5] RICHIESTA DUPLICATO TESSERINO/TESSERA SANITARIA. Per richiedere il duplicato del tesserino di codice fiscale o della Tessera Sanitaria è necessario indicare il codice fiscale; in caso di duplicato di Tessera Sanitaria si deve indicare anche il codice della motivazione della richiesta: 1 per furto o smarrimento, 2 per mancato recapito, 3 per sostituzione tecnica di una tessera deteriorata.

Attenzione: il duplicato della Tessera Sanitaria in scadenza non deve essere richiesto, dal momento che una nuova tessera viene emessa in automatico e recapitata all'indirizzo di residenza del cittadino per il quale non sia decaduto il diritto all'assistenza.

Casi particolari:

1. in caso di richiesta di attribuzione del codice fiscale (casella 1) o di variazione dati (casella 2) può essere contestualmente richiesto il certificato, barrando la casella 4
2. in caso di richiesta di attribuzione del codice fiscale da parte dell'erede per il deceduto (casella 1, tipologia richiedente 13) deve essere barrata anche la casella 3, indicando la data del decesso

QUADRO B

Attenzione: i dati di questo quadro devono essere indicati obbligatoriamente per qualsiasi tipo di richiesta.

DATI
ANAGRAFICI

COGNOME - NOME: devono essere indicati senza abbreviazioni come riportati nel documento d'identità, scritti in stampatello, senza titoli onorifici o di altra natura, indicando almeno un carattere per ciascun campo. Nella compilazione non devono essere indicati caratteri speciali (per esempio, il cognome Müller va indicato Mueller). Per la traslitterazione di caratteri speciali in caratteri dell'alfabeto latino, occorre far riferimento al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 2 febbraio 2009.

SESSO: indicare "F" (femmina) o "M" (maschio).

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA: indicare per esteso il comune di nascita; se il luogo di nascita è in uno Stato estero indicare lo Stato.

PROVINCIA: indicare la sigla automobilistica (per Roma = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

DATA DI NASCITA: deve essere indicata in forma numerica riportando, nell'ordine, giorno, mese e anno (per esempio, 7 marzo 2010 = 07 03 2010).

QUADRO C

I residenti in Italia devono indicare la residenza anagrafica.

RESIDENZA
ANAGRAFICA/
DOMICILIO
FISCALE

I residenti all'estero devono indicare il domicilio fiscale, che corrisponde al luogo in cui producono il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, al luogo in cui producono il reddito più elevato (art. 58 del DPR n. 600/1973). Qualora i residenti all'estero siano privi di domicilio fiscale, va indicato l'eventuale luogo di dimora e, in assenza, non va compilato il quadro. **In ogni caso devono compilare il QUADRO D - RESIDENZA ESTERA in tutti i suoi campi.**

Nel caso particolare di domicilio fiscale stabilito con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria (art. 59 del DPR n.600/1973) il quadro non va compilato.

Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto), distinguendo in campi separati i vari elementi che lo compongono (tipologia, toponimo, civico, frazione/altro).

Alcuni esempi:

- l'indirizzo VIA PARIGI 51/B - FRAZ. PRATOLUNGO deve essere indicato in questo modo: tipologia VIA, indirizzo PARIGI, numero civico 51/B, frazione/altro FRAZ. PRATOLUNGO
- l'indirizzo PRESSO BIANCHI - CORSO ITALIA 10 PAL. A deve essere indicato in questo modo: tipologia CORSO, indirizzo ITALIA, numero civico 10 PAL. A, frazione/altro PRESSO BIANCHI

La sigla della provincia da indicare è quella adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM).

QUADRO D

RESIDENZA
ESTERA

La compilazione di questo quadro è obbligatoria per i non residenti in Italia.

In questo quadro si devono indicare Stato estero, Stato federato/provincia/contea, località di residenza, codice postale e indirizzo estero, senza abbreviazioni.

QUADRO E

EVENTUALI ALTRI
CODICI FISCALI
ATTRIBUITI

In questo quadro si devono indicare eventuali altri codici fiscali attribuiti in precedenza, da collegare a quello corrispondente ai dati anagrafici corretti.

ALLEGATI

In questo quadro si devono elencare i documenti che vengono allegati al modello per attestare che sussistono tutti gli elementi soggettivi e oggettivi riportati.

SOTTOSCRIZIONE

Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente, a pena di nullità.

In caso di presentazione diretta (tipologia richiedente "D"), personalmente o tramite delegato, il richiedente deve solo indicare la data e firmare.

In caso di presentazione per un soggetto terzo (tipologia richiedente "T"), anche tramite delegato:

- se la richiesta è da parte di una persona fisica (genitore per il figlio neonato, rappresentante di minore o interdetto, erede per un deceduto, ecc.), il richiedente deve indicare il proprio codice fiscale nel campo *codice fiscale sottoscrittore*, la data e firmare
- se la richiesta è da parte di un soggetto diverso da persona fisica (istituto di credito, istituto di previdenza, organo di giustizia, ecc.), il suo codice fiscale deve essere riportato nel campo *codice fiscale richiedente diverso da persona fisica*; inoltre il rappresentante legale o negoziale deve indicare il proprio codice fiscale nel campo *codice fiscale sottoscrittore*, la data e firmare

DELEGA

Se il modello viene presentato tramite delegato, questo quadro deve essere compilato in tutti i suoi campi e firmato dal delegante (richiedente o suo rappresentante se soggetto diverso da persona fisica). Il delegato deve esibire un proprio documento d'identità e la copia del documento d'identità del delegante, entrambi in corso di validità.

DICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____ (data)

nazione _____ di cittadinanza _____
(solo se diversa)

residente a _____ domiciliato in _____
(stato) (indirizzo)

_____ (città) _____ (prov.)

in proprio o in qualità di esercente la patria potestà per il minore

_____ (cognome) _____ (nome)

nato/a a _____ (luogo) _____ (prov.) il _____ (data)

nazione _____ di cittadinanza _____
(solo se diversa)

residente a _____ domiciliato in _____
(luogo) (indirizzo)

_____ (città) _____ (prov.)

al fine di ottenere l'iscrizione al SSN

DICHIARA

- di non trovarsi anche di fatto nella situazione di ingresso in Italia per cure mediche;
- che il minore per il quale esercita la patria potestà non si trova anche di fatto nella situazione di ingresso in Italia per cure mediche.

dichiara inoltre di:

essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di **dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti** e della conseguente **decadenza dai benefici conseguenti alla presente dichiarazione**;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

_____ (per esteso e leggibile)

*La dichiarazione è sottoscritta e archiviata assieme alla fotocopia del documento di identità del dichiarante e dell'eventuale minore per il quale viene chiesta l'iscrizione.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 34-1198

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e Province Autonome italiane - Recepimento iscrizione obbligatoria al SSR dei minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.

A relazione degli Assessori Cerutti, Saitta:

Preso atto che in data 21 settembre 2011 la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, coordinata dalla Regione Veneto, ha approvato il documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome" predisposto dal Gruppo tecnico interregionale "Immigrati e Servizi sanitari".

Tale documento rappresenta la sistematizzazione delle indicazioni normative vigenti fondamentali per la corretta erogazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia e costituisce il risultato del lavoro collegiale svolto dal Tavolo interregionale "Immigrati e Servizi Sanitari" composto da tecnici degli Assessorati alla Salute delle Regioni e PP.AA., da rappresentanti del Ministero della Salute e da esperti (INMP e SIMM).

Il documento risponde all'esigenza condivisa dalle Regioni di uniformare le difformità dei Servizi Sanitari Regionali nelle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri e, in particolare, agli immigrati extra-comunitari e comunitari risolvendo le difficoltà interpretative, sotto il profilo amministrativo, generate dalla quantità di indicazioni normative emanate, negli anni, da vari Ministeri, in particolare da Ministero della Salute e Ministero dell'Interno (sono state censite dal '90 ad oggi più di 700 disposizioni normative) e l'ulteriore complessità sopraggiunta a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea e del diritto alla libera circolazione dei cittadini.

Il documento ha lo scopo di:

- semplificare il lavoro degli operatori sanitari;
- ridurre le difficoltà burocratiche per l'accesso alle prestazioni;
- far conoscere e circolare le informazioni sulle soluzioni amministrative più efficaci adottate nelle diverse realtà;
- migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli stranieri in un'ottica di efficacia ed efficienza (riduzione sprechi, ripetizione esami, tardiva presa in carico o altro, che comportano peggiori esiti nella salute, un elevato ricorso al PS e ai ricoveri in urgenza da parte degli immigrati).

L'obiettivo è stato quello di rendere uniforme (come previsto dai LEA, DPCM 29 novembre 2001 e succ.) sul territorio nazionale l'accesso alle cure e la fruizione dell'assistenza sanitaria da parte della popolazione immigrata, in un'ottica di efficienza e di appropriatezza, perseguito anche realizzando confronti e scambi di esperienze tra Regioni sulle soluzioni più funzionali e di implementare un sistema di indicatori per il monitoraggio a supporto alla programmazione (PSN, PSR);

dato atto che il documento così approvato non costituisce in alcun modo innovazione rispetto alla normativa vigente ma esclusivamente una raccolta sistematica delle norme per una uniforme applicazione sul territorio nazionale e viene richiamata espressamente, in particolare, la potestà regionale in materia di organizzazione per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti;

dato atto che, con propria deliberazione n. 24-4081 del 2 luglio 2012, la Regione Piemonte ha fatto luogo a recepimento integrale del documento di che trattasi, con la sola esclusione della parte concernente l'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri al SSN, con le modifiche evidenziate nel testo del documento, come allegato alla D.G.R. stessa;

dato atto altresì che la Regione Piemonte dal 1996 assicura l'assistenza sanitaria ai minori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno mediante iscrizione ai Centri ISI, con rilascio di tessera

con il codice STP Straniero Temporaneamente Presente, e preferibilmente con accesso ai Consultori pediatrici, peraltro dotati di servizio di mediazione culturale per rendere maggiormente fruibile il sistema di assistenza sanitaria all'utenza;

preso atto che in data 20 dicembre 2012 è stato sancito l'Accordo, Rep. Atti n. 255/CSR, in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di recepimento del documento approvato come si è detto in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e PA in data 21 settembre 2011, recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome";

considerato che ad oggi hanno recepito con atto formale l'Accordo Stato - Regioni e P.A. sulle indicazioni per una corretta applicazione delle normative sanitarie per immigrati:

- Regione Lazio (DCA U00077 del 08/03/13 - BUR 24 del 2013)
- Provincia Autonoma di Trento (DGP 576 del 28/03/13)
- Regione Basilicata (DGR 529 del 14/05/13)
- Regione Puglia (DGR 987 del 21/05/13)
- Regione Liguria (DGR 585 del 24/05/13)
- Regione Campania (DGR 111 del 27/05/13)
- Regione Calabria (DPGR-CA 69 del 29/05/13)
- Regione Friuli Venezia Giulia (DGR 1147 del 28/06/13)
- Regione Siciliana (DAS del 26/09/13)
- Regione Lombardia (esclusivamente per quel che riguarda i minori figli di immigrati in condizione di irregolarità giuridica vedi punto 2 pg. 49 Deliberazione X/1185 del 20/12/2013)
- Circolare Regione Lombardia del 21 gennaio 2014: H1.2014.000215
- Circolare della ASL Città di Milano del gennaio 2014
- Fax Regione Lombardia chiarimento assistenza minori (14 aa) comunitari del 12/02/14
- Regione Emilia-Romagna (esclusivamente per quel che riguarda i minori figli di immigrati in condizione di irregolarità giuridica e iscrizione volontaria comunitari Delibera GR Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1516 del 30/12/13)
- Circolare Regione Emilia-Romagna del 23 gennaio 2014 numero 2
- Regione Abruzzo. Decreto Commissario ad Acta del 20 gennaio 2014, numero 1
- Regione Siciliana - circolare sui minori STP e ENI del 6.03.2014
- Regione Siciliana - Pubblicazione su GU del Decreto 6 marzo 2014
- Regione Toscana - Delibera di Giunta Regionale n°1139 del 9/12/2014
- Allegato A – aggiornamento linee guida Regionali per l'assistenza Sanitaria ai cittadini stranieri (DGR 120/2012).

Alla luce altresì di ragioni di uguaglianza dei bambini nati o comunque che vivano sul nostro territorio, di tutela dell'infanzia come da Convenzione di New York e trattati internazionali ratificati (per tutte vd. L. n. 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" e art. 35, comma 3, lettera b) del T.U.), miglior attività di prevenzione e ulteriore diminuzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso e riduzione dei tempi di degenza con la certezza di una adeguata continuità assistenziale;

visto il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", con particolare riferimento all'art. 35; dato atto che la spesa conseguente trova copertura nella quota del finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie Locali derivante dalla quota del Fondo Sanitario vincolato per l'assistenza prestata ai cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale;

visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;

vista la Circolare Min. San. 24 marzo 2000, n. 5;

vista la D.G.R. n. 56-10571 del 15.7.96;

vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 61;

vista la D.G.R. n. 43-14393 del 20.12.04 Piano socio-sanitario regionale 2007-2010, Cap. 4, Par. 5.3.6;

visto il Piano socio-sanitario regionale 2012-2015, All. 1.3.14 "La salute degli immigrati e delle immigrate", All. par. 2 Prevenzione – Riduzione delle disparità nella salute e nella qualità sociale della vita. Azioni in relazione alla vulnerabilità sociale e ai rischi per la salute evidenziati dalle disuguaglianze;

vista la D.G.R. n. 20-9847 del 20.10.2008 recante "Linee guida per l'avvio e gestione dei Centri I.S.I. - Informazione Salute Immigrati. Costituzione dei Centri presso tutte le AA.SS.LL. del territorio regionale ed approvazione di specifiche Linee di indirizzo per la loro attivazione e gestione";

accogliendo le argomentazioni del Relatore, all'unanimità

delibera

- di recepire le "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane", contenute in Accordo del 20 dicembre 2012, Rep. Atti n. 255/CSR, in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, come già approvate con propria deliberazione n. 24-4081 del 2 luglio 2012, nella parte in cui prevedono, tra i motivi del soggiorno che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi dell'art. 34, comma 1 del Testo Unico (T.U.) e successiva normativa in materia, i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno (1.1.1. del documento);

- di rimandare a successiva circolare applicativa da predisporre a cura della competente Direzione Sanità la definizione delle indicazioni operative per l'attuazione del presente provvedimento.

La spesa del presente provvedimento trova copertura nella quota del finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie Locali derivante dalla quota del Fondo Sanitario vincolato per l'assistenza prestata ai cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)